



Ministero dell'Istruzione

**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Antonelli - Casalegno"**

Sede Centrale e Amministrativa: Via Lanfranco, 2 - 10137 TORINO Telefono 011 01166670

Codice Fiscale: 97833150010

E - mail: TOIC8BZ003@istruzione.it **Indirizzo PEC:** TOIC8BZ003@pec.istruzione.it

ALLEGATO 04

REGOLAMENTO DEL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 1 - Scopo e contenuto del regolamento

Il presente regolamento applica la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.12.95 (G.U. 15.01.96, n.11 e il D.L. 12.09.13 n. 104 e disciplina il divieto di fumo nei locali e nelle pertinenze della scuola.

Art. 2 – Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, oltre agli utenti che accedono nei locali in cui vige il divieto, tutto il personale dipendente ed ogni altra persona che si trovi a qualsiasi titolo nei locali stessi.

Art. 3 - Locali in cui vige il divieto

È fatto divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, utilizzati a qualunque titolo, per l'esercizio di funzioni istituzionali.

Per locale "aperto al pubblico" si intende quello al quale la generalità degli amministratori e degli utenti può accedere, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti.

È fatto inoltre divieto di fumare nei seguenti locali anche se non aperti al pubblico: locale caldaia, locale archivio alunni, locale deposito, sala di lettura, locali adiacenti la palestra, locali riservati ai servizi igienici, aule, corridoi, ed ogni altro locale delle pertinenze scolastiche.

Art. 4 - Pubblicizzazione del divieto

Nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno esposti, in modo e posizione ben visibili, a cura del personale incaricato a procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, appositi cartelli, che saranno forniti dalla scuola, contenenti l'indicazione del divieto stesso nonché della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.

Art. 5 - Vigilanza sull'osservanza del divieto

Il Dirigente Scolastico individuerà per ogni scuola uno o più incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto e di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Tale collaboratore richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni al Capo d'Istituto competente (art.13 L.24.11.81, n.689 e C.P. 530 prot. 20872 - Segreteria - del 30/10/1997 e seguenti) ad applicare le sanzioni.

Il personale individuato ai sensi dei precedenti commi del presente articolo sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi a cura del Capo d'Istituto, che durante il servizio dovrà portare esposto sul pettorale sinistro dell'indumento esterno o comunque esibire all'atto del richiamo.

Art. 6 - Procedura per il pagamento delle sanzioni

Le somme di denaro saranno versate entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento e di contestazione della violazione all'AGENZIA DELLE ENTRATE di Torino, in via Sidoli n.35, codice ufficio R.33, sul modello F23. nell'orario d'apertura dell'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 14,30 alle 15,30.

Le modalità di pagamento sono indicate sul verbale stesso; dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione alla segreteria della scuola, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente ai sensi dell'art.17 della Legge 24 novembre 1981 n.689; all'eventuale mancato pagamento seguirà l'invio al Sig.Prefetto di Torino di un rapporto a carico del trasgressore per il procedimento di legge.